

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO
PER LA PREMIALITA'***

Emanato con D.R. n. 14469 del 12 giugno 2015
Pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo il 12 giugno 2015
In vigore dal 13 giugno 2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA'

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse:
 - a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - b. di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei);
 - c. di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione;
 - d. 60% della quota "Contributo a favore del bilancio di Ateneo" previsto nell'ambito dei progetti di ricerca europei;
 - e. che il Fondo sia integrato con i compensi percepiti dai docenti che sono nominati nei Consigli di Amministrazione di società esterne su designazione dell'Università.
2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale quota è aggiuntiva rispetto ai prelievi sulle entrate previsti dal Regolamento di Ateneo delle prestazioni per conto di terzi.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui al comma precedente unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, di norma oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che sono già disciplinati con l'apposito Regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono definite dal Senato Accademico.
5. Le tipologie di incarichi gestionali attribuibili e le relative retribuzioni aggiuntive sono definite, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
6. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che hanno contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento e che non derivino da finanziamenti pubblici. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.

7. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 9, comma 1 della legge 240/2010.

8. I compensi di cui al comma precedente sono attribuiti al netto delle spese e dei prelievi previsti a carico delle commesse e degli oneri a carico dell'ente.

9. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Rettore formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate di attribuzione di incarichi, ad esclusione delle figure con ruoli di carattere gestionale i cui compensi aggiuntivi sono approvati in apposite delibere del Consiglio di Amministrazione che ne fissano la durata e ne definiscono i criteri di corresponsione in relazione ai risultati dell'attività gestionale stessa.

2. Le proposte di attribuzione dei compensi di cui all'articolo precedente sono formulate dal Rettore, anche su proposta dei direttori di dipartimento, dei presidenti di scuola e dei dirigenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono erogati di norma al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso.

2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse sono erogati dopo la riscossione delle stesse e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 7, del presente Regolamento.

3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 6

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.